

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1 DEFINIZIONI**

**ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

**ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO**

**ART. 4 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE**

**ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

**ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO**

**ART. 7 EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TPL OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

**ART. 8 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

**ART. 9 INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

**ART. 10 PARCO MEZZI DESTINATO ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL E AUTORIMESSA**

**ART. 11 STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI**

**ART. 12 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

**ART. 13 REPORTING E MONITORAGGIO**

**ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLO**

**ART. 15 TITOLI DI VIAGGIO E ASPETTI TARIFFARI**

**ART. 16 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

**ART. 17 NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA**

**ART. 18 DECADENZA E RISOLUZIONE**

**ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 20 GARANZIE FINANZIARIE**

**ART. 21 ASSICURAZIONI**

**ART. 22 SPESE**

**ART. 23 MANLEVA**

**ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 25 SANZIONI**

**ART. 26 NORMATIVA**

**ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Allegato 1) Stralcio del vigente Programma di esercizio su gomma, costituito da schema grafico e tabelle riepilogative delle linee (urbane e rurali) e delle corse, nonché da prospetti di dettaglio chilometrico

Allegato 2) Stralcio del vigente Regolamento unico di esercizio delle scale mobili e degli ascensori;

Allegato 3) Sistema tariffario attualmente in vigore;

Allegato 4) Elenco del Personale trasmesso dall'attuale concessionario del servizio;

Allegato 5) Standard minimi di qualità del servizio;

Allegato 6) Elenco dei mezzi utilizzati per il servizio su gomma.

Allegato 7) Planimetrie

Allegato 8) Spazi Pubblicitari attualmente utilizzati e/o appositamente predisposti

Allegato 9) Elenco pensiline esistenti ed elenco delle fermate con pensiline e paline esistenti

## **ART. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Capitolato s'intende per:

**Ente Affidante:** il Comune di Potenza che affida in concessione il servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Capitolato;

**Impresa invitata alla procedura:** Operatore economico a cui il Capitolato si rivolge fornendo le informazioni e indicando gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della trattativa e degli elementi oggetto della stessa;

**Impresa Affidataria o Affidatario:** Operatore economico a cui sia affidato il servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Capitolato;

**Gestore Uscente:** l'attuale gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale sino al subentro dell'Impresa Affidataria;

**Contratto:** Contratto di Servizio che sarà stipulato tra l'Ente Affidante e l'Affidatario.

## **ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina dell'esercizio in concessione del servizio integrato di trasporto pubblico locale su gomma ed impianti meccanizzati nel territorio del Comune di Potenza.

2. Il presente Capitolato concorre a definire, unitamente alla lettera di invito ed agli allegati, il quadro di riferimento tecnico ed amministrativo per la formulazione degli elementi oggetto della trattativa per l'affidamento del servizio. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto

3. All'Impresa Affidataria è attribuita la titolarità del corrispettivo definito in sede di trattativa e dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati dal successivo art. 15, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 4.

4. L'espletamento del servizio e gli obblighi ed impegni a carico dell'impresa Affidataria e dell'Ente Affidante saranno regolati mediante Contratto di Servizio, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato, dai relativi allegati e da tutti i documenti in esso richiamati.

## **ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO**

1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento diretto in concessione, in via emergenziale, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione del servizio, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i., del servizio di Trasporto Pubblico nel territorio del Comune di Potenza, composto, in via integrata, dal trasporto su gomma e dall'esercizio dei quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) limitatamente al periodo di tempo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL, per il lotto di gara "Potenza" previsto dal Piano di Bacino regionale approvato con DGR n. 270 del 21/4/2021, da parte della Regione Basilicata, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Potenza si svolge in forma integrata e si struttura secondo due componenti:

1) servizio su gomma con percorrenza massima pari a circa 1.350.000 km, secondo il Programma di esercizio definito dall'Amministrazione di cui all'Allegato 1) al presente Capitolato, con un costo annuo stimato di **€ 4.725.000,00**.

Sono a esclusivo carico dell'Impresa Affidataria tutte le spese di gestione del servizio e dei mezzi, comprese quelle per il carburante, cambio gomme, assicurazioni, revisioni, rimessaggio e tutte le spese per mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione.

2) servizio tramite il sistema di impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), così composto:

- Scala Mobile "Prima" – lunga mt. 430, dislivello mt. 71 con 4 ascensori verticali;
- Scala Mobile "via Armellini" – lunga mt. 147.3, dislivello mt. 50 con 2 ascensori verticali;
- Scala Mobile "Santa Lucia" – lunga mt. 600, dislivello mt. 130 (80+50) con 2 ascensori inclinati (attualmente non in uso) e 4 verticali;
- Scala Mobile "Basento" – lunga mt. 132, dislivello mt. 16,70.

secondo il Regolamento di esercizio di cui all'Allegato 2) al presente Capitolato, con i seguenti orari di apertura al pubblico definiti dall'Amministrazione e che saranno oggetto di trattativa quali proposte di miglioramento alle condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio proposte dall'Impresa invitata alla procedura:

- Scala Mobile "Prima" : ore 7:00 – ore 21:00;
- Scala Mobile "via Armellini" : ore 7:00 – ore 21:00;
- Scala Mobile "Santa Lucia" : ore 7:00 – ore 21:00;
- Scala Mobile "Basento" : ore 7:00 – ore 19:00,

e con un costo annuo stimato di **€ 2.593.100,00**.

La gestione dei n. 4 impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) riguarda gli impianti, nonché le strutture che li ospitano compresi i bagni aperti al pubblico e quelli destinati al personale.

Per la gestione dei detti impianti sono a carico dell'Impresa Affidataria tutte le spese di conduzione e funzionamento, comprese le spese per la pulizia, l'energia, le linee telefoniche e dati, i consumi idrici, il riscaldamento e, in genere, per tutte le utenze e comprese le spese per la gestione, pulizia e manutenzione dei bagni aperti al pubblico e di quelli destinati al personale. Sono, inoltre, a carico dell'Impresa Affidataria le spese per la direzione dell'esercizio ai sensi del D.P.R. 753/1980, le spese amministrative richieste dagli organi di controllo (USTIF ed altri enti), le spese relative al piano dei controlli non distruttivi e all'attuazione dello stesso in occasione delle revisioni di legge, la manutenzione ordinaria secondo quanto dettagliato al successivo art. 8.

3. Il costo complessivo di cui sopra, da definire compiutamente in sede di trattativa in riferimento alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), è coperto dal **corrispettivo compensativo stimato in massimo €/anno 6.045.400,00, IVA esclusa (suscettibile di riduzione nella fase di trattativa)** e dai ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché dai ricavi e dai vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale dei beni, mobili ed immobili, utilizzati per lo svolgimento del servizio, stimati in euro 1.272.700,00 IVA esclusa, all'anno, restando, in ogni caso, ad esclusivo carico dell'Affidatario ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto dall'importo del corrispettivo pattuito,

4. Ferme restando le condizioni di determinazione del corrispettivo in fase di trattativa, il valore dello stesso dovrà intendersi come l'equivalente complessivo annuo per lo svolgimento del servizio integrato (gomma e impianti) secondo le modalità pattuite, suddiviso in n. 12 (dodici) ratei mensili.

5. L'Impresa Affidataria dovrà dichiarare di ritenere congrue e remunerative, rispetto al costo stimato del servizio, le compensazioni economiche previste per lo svolgimento del servizio stesso (corrispettivo compensativo pari al valore massimo di €/anno 6.045.400,00 previsto dall'Amministrazione Comunale o di quello ridotto proposto in sede di trattativa).

6. Le modalità operative di svolgimento del servizio (in termini di organizzazione e qualità), secondo le condizioni tecniche ed economiche definite dall'Amministrazione, saranno definite nel corso della trattativa nel rispetto dei requisiti minimi già indicati dall'Amministrazione nell'Avviso per manifestazione di interesse e per come riprodotti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito.

7. Costituiranno, inoltre, oggetto del Contratto di Servizio e saranno compresi nel valore del corrispettivo compensativo come sopra definito, tutti i miglioramenti alle condizioni tecniche ed

economiche di erogazione del servizio proposte dall'Impresa invitata in sede di trattativa qualora risulti affidataria del servizio.

8. Il Contratto di Servizio sarà soggetto a revisione:

a) in caso di provvedimenti legislativi che modifichino, in modo sostanziale, il costo necessario ad erogare i servizi in oggetto;

b) nel caso in cui vi siano diverse disposizioni legislative che determinino una sostanziale variazione degli stanziamenti di bilancio e che comportino, per l'Ente Affidante, l'impossibilità di far fronte agli impegni economici assunti con il Contratto di Servizio.

#### **ART. 4 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE**

1. Oltre ai ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, è attribuita all'Impresa Affidataria, la facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale del parco mezzi utilizzato per lo svolgimento del servizio, delle paline e delle pensiline ubicate in corrispondenza delle fermate dei bus urbani e delle strutture degli impianti meccanizzati di risalita, ivi compresi tutti gli spazi disponibili e i locali, come da planimetrie allegate (all.7).

2. Si lascia inoltre facoltà all'Impresa Affidataria di valorizzare commercialmente i titoli di viaggio, le tessere ed ogni eventuale tipologia di materiale informativo.

3. La gestione della pubblicità affidata all'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto in merito dal Regolamento comunale per la pubblicità e per le installazioni pubblicitarie (Artt. 36-41), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 7.2.2015 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'Impresa Affidataria non potrà pubblicizzare prodotti e/o attività in genere recanti messaggi contro la morale.

5. Tutti i ricavi che derivano dalla valorizzazione commerciale dei beni mobili ed immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale spettano all'Impresa Affidataria.

#### **ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata dell'affidamento è di mesi 24 (ventiquattro), in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 par. 5 Reg. (CE) n. 1370/2007, ferma restando la eventuale risoluzione anticipata del Contratto nel caso di conclusione della procedura di gara da parte della Regione Basilicata per l'affidamento del servizio di TPL del lotto di gara comprendente il territorio della Città di Potenza e relativo subentro del nuovo gestore.

2. Per effetto della durata dell'affidamento indicata come sopra ( 2 anni) l'importo stimato, pari al valore del corrispettivo e del ricavo di cui al precedente articolo 1, è di euro 14.636.200,00 IVA esclusa.

In caso di risoluzione anticipata, l'Affidatario si obbliga comunque a proseguire la gestione del servizio agli stessi prezzi, patti a condizioni fino all'effettivo subentro del nuovo gestore e nulla sarà dovuto, a nessun titolo, per il periodo contrattuale residuo non eseguito.

#### **ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di TPL nella misura determinata in sede di trattativa, oltre IVA come per legge, comprensivo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del D.lgs. 422/97 e s.m.i. ed all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1370/2007, è erogato in rate mensili, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura, emessa nell'ultimo giorno del mese di riferimento, previa acquisizione da parte della struttura comunale competente del documento unico di regolarità contributiva (DUROC), fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni e di tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta), data la natura particolare del servizio, decorrenti a partire dalla data di accettazione della fattura nel sistema informatizzato dell'Amministrazione Comunale. Sul corrispettivo mensile si applica la

ritenuta di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà svincolata in sede di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC.

2. Il predetto corrispettivo non sarà incrementato annualmente in misura pari alla variazione, fatta registrare rispetto all'anno precedente, del tasso di inflazione programmata ufficiale annuo risultante dal Documento di Economia e Finanza, data la durata breve dell'affidamento.

3. In corrispondenza del pagamento dell'ultima mensilità relativamente a ciascun anno solare, l'Ente Affidante tratterà dall'importo dei corrispettivi le somme corrispondenti ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art. 26 a carico dell'Impresa Affidataria, divenute esecutive.

#### **ART. 7 EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TPL OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. E' previsto un periodo transitorio per il tempo strettamente necessario( presumibilmente 15 giorni) decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio, durante il quale l'Impresa Affidataria subentrerà progressivamente al Gestore Uscente nell'espletamento del servizio di trasporto e nella acquisizione in disponibilità delle vetture e del personale impiegati. L'assunzione degli obblighi e degli oneri relativi al Contratto da parte dell'Impresa Affidataria decorrerà dalla data della consegna effettuata con appositi verbali sottoscritti dalla Impresa Affidataria e dal Gestore Uscente.

2. I servizi di TPL saranno espletati secondo le condizioni tecnico-organizzative minime di cui al presente capitolato e relativi allegati , nonché secondo le modalità operative di svolgimento del servizio definite in sede di trattativa.

3. L'Ente Affidante, nel corso dell'intera durata del servizio, si riserva la facoltà di modificare autonomamente il Programma di esercizio su gomma e gli orari di apertura degli impianti meccanizzati, nel rispetto del chilometraggio totale annuo pattuito e degli orari giornalieri o annui totali di apertura degli impianti meccanizzati, senza che tale circostanza dia adito a maggiori spese o ingeneri alcuna pretesa economica da parte dell'Affidatario. Quest'ultimo si impegna ad eseguire di volta in volta i Programmi di esercizio con le modifiche adottate dall'Amministrazione, adeguando all'esito la propria struttura e organizzazione aziendale. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'esecuzione di maggiori percorrenze chilometriche su gomma rispetto a quelle definite nel contratto con il gestore, rimanendo lo stesso vincolato ad effettuarle, nel limite massimo del 20% annuo, agli stessi patti e condizioni. In ogni caso, qualora per ciascun anno le percorrenze chilometriche annue effettuate dal gestore ed autorizzate dall'Amministrazione differiscano dalle percorrenze chilometriche annue aggiudicate per non più del 3%, in aumento o in diminuzione, considerato come franchigia, il relativo corrispettivo totale dovuto all'aggiudicatario non subirà alcuna variazione. Le medesime suddette condizioni si applicano nel caso che l'Amministrazione richieda l'estensione degli orari di apertura degli impianti meccanizzati.

4. Per quanto sopra, se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, da quelle indicate in sede di trattativa di una percentuale superiore al 3% (tre per cento) e fino al 20% (venti per cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato o diminuito di un importo pari alla differenza tra le percorrenze annue autorizzate e le percorrenze chilometriche indicate in sede di affidamento, detratta, comunque, la franchigia di cui al precedente punto 3, calcolato sulla base del corrispettivo di aggiudicazione.

5. Allo stesso modo, se l'orario complessivo annuo di apertura degli impianti autorizzato differisca, in aumento o in diminuzione, dall'orario complessivo annuo di apertura degli impianti indicato in sede di trattativa di una percentuale superiore al 3% (tre per cento) e fino al 20% (venti per cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato o diminuito di un importo pari alla differenza tra le ore annue complessive di apertura degli impianti autorizzate e l'orario di apertura indicato in sede di trattativa.

6. L'Impresa Affidataria dovrà provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente punto 3, che non comportino rinegoziazione del corrispettivo, entro e non oltre le date stabilite dall'Ente Affidante.

7. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza del Contratto di Servizio, potrà richiedere all'Ente Affidante l'approvazione di modifiche e/o integrazioni, ritenute di pubblica utilità, ai programmi di esercizio specificandone le ragioni, nei limiti chilometrici ed orari annui pattuiti. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni deve avvenire con atto formale dell'Ente Affidante.

8. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, si obbliga a garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio.

9. Il servizio di Trasporto Pubblico Locale di Potenza, in forma integrata (gomma e impianti), è da ritenersi a tutti gli effetti "servizio pubblico essenziale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 12 giugno 1990, n° 146. Quale diritto costituzionalmente garantito e tutelato non può essere in alcun modo sospeso o abbandonato.

10. In caso di sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi previsti negli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n° 146/1990 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi essenziali, informando tempestivamente e adeguatamente l'Ente Affidante e l'utenza.

11. Eventuali riduzioni, o modifiche di servizio per cause di forza maggiore, quali: scioperi regolarmente autorizzati, motivi di ordine e sicurezza disposti dalle Autorità competenti, calamità naturali, eventi non prevedibili né imputabili all'Impresa stessa, dovranno comunque essere limitate al massimo e comunicate all'Ente Affidante, al più tardi entro le 12 ore successive al manifestarsi della causa. Le riduzioni temporanee dei servizi connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del corrispettivo.

12. In caso di mancata e/o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente punto 9 e, comunque, imputabili all'Impresa Affidataria, l'Ente Affidante potrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa Affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni, decadenza e risoluzione, nonché richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## **ART. 8 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

1. L'Impresa Affidataria si impegna ad esercitare i servizi di TPL secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato e relativi allegati, al Programma di Esercizio su gomma, al Regolamento di esercizio degli impianti meccanizzati e secondo le modalità operative di svolgimento del servizio descritte nei documenti presentati in sede di trattativa, con le relative proposte di miglioramento alle condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio proposte dall'Impresa invitata alla procedura, che saranno allegati al Contratto di Servizio per formarne parte integrante e sostanziale, ovvero secondo il programma di esercizio così come eventualmente modificato nel corso di vigenza del Contratto di servizio.

2. L'Impresa Affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) della manutenzione ordinaria degli impianti meccanizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire e mantenere la sicurezza, la pulizia, l'efficacia e l'efficienza operativa del parco mezzi necessario all'erogazione del servizio, nonché dei beni strumentali all'erogazione dello stesso;
- c) della revisione periodica del parco mezzi nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia;

d) della adozione delle cautele in materia di sicurezza dei passeggeri e del personale addetto al servizio;

e) dell'obbligo di provvedere alla capillare informazione all'utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio, utilizzando modalità efficaci e rapide.

3. Saranno, inoltre, a carico del medesimo gli eventuali e successivi oneri, da definire in corso o a seguito dell'affidamento, che l'Ente riterrà necessario ed opportuno disporre al fine di consentire un servizio sicuro, puntuale, efficace ed efficiente.

4. A specificazione degli obblighi contrattuali in capo all'Impresa Affidataria, in ordine alla manutenzione ordinaria degli impianti meccanizzati, si precisa quanto segue.

L'ordinaria manutenzione è finalizzata al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti meccanizzati, con riferimento alle parti ed attività di seguito elencate:

- impianti elettromeccanici;
- impianti elettrici;
- impianti idrico-sanitari;
- impianti antincendio;
- impianti di riscaldamento;
- minuto mantenimento edile.

Le suddette attività ordinarie comprendono la conduzione degli impianti elencati e la loro manutenzione preventiva e programmata, nonché le attività di verifica e monitoraggio delle strutture edili e relativa esecuzione di piccoli interventi di ripristino. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti di cui sopra sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. Sono, pertanto, ricomprese nella manutenzione a carico dell'Affidatario tutte le attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica, necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti, ivi comprese le riparazioni e sostituzioni di tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio, per le quali lo stesso Affidatario, in qualità di azienda esercente ai sensi di legge, su indicazioni del direttore dell'esercizio, dovrà provvedere alla provvista dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio da rendere subito disponibili per la buona manutenzione degli impianti. Le attività di minuto mantenimento edile, di cui all'elenco sopra riportato, sono volte a garantire la piena disponibilità delle strutture, degli ambienti e dei locali utilizzati per il servizio in concessione e comprendono interventi di manutenzione ordinaria definiti nei limiti di cui al Testo Unico Edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Il Piano della Manutenzione comprendente le attività di cui sopra, sarà definito dagli Operatori economici ai fini della dovuta valutazione in sede di trattativa da parte del Comune.

Il suddetto Piano della Manutenzione degli impianti meccanizzati ed il Piano della Manutenzione (ordinaria e straordinaria) e della pulizia e lavaggio/sanificazione/disinfezione dei mezzi di trasporto, comprendenti tutte le attività definite dall'Impresa invitata alla procedura ai fini della valutazione in sede di trattativa da parte del Comune, costituiranno allegati al Contratto di Servizio. Restano a carico del Comune le attività di manutenzione straordinaria degli impianti meccanizzati, costituite da:

- attività di manutenzione correttiva e/o a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti a seguito di avarie, da segnalarsi prontamente da parte del direttore dell'esercizio o dell'azienda esercente;
- attività di manutenzione, derivanti da esigenze del Comune e/o degli organi di controllo, aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche, integrazioni o sostituzioni degli impianti e delle strutture.

5. Il servizio oggetto della concessione è parte del sistema di Trasporto Pubblico Locale della Regione Basilicata. Inoltre l'Impresa Affidataria dovrà organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- la vendita dei titoli di viaggio, tramite app e presso rivenditori autorizzati uniformemente dislocati

sul territorio servito (anche nei giorni festivi e nei mesi di luglio e agosto) avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti;

- le informazioni e le comunicazioni con gli utenti attraverso un sito internet aziendale costantemente aggiornato in grado di raccogliere segnalazioni e gestire i flussi informativi;
- indicazione all'interno della propria struttura organizzativa di uffici deputati al servizio clienti (es. uffici reclami) e call center dedicato all'assistenza dei viaggiatori;
- servizio di assistenza in caso di accesso a bordo di persone con ridotta capacità motoria.

6. L'Impresa Affidataria si impegna a garantire la qualità del servizio svolto, nonché l'efficienza del servizio di informazione all'utenza, secondo quanto indicato nei documenti presentati in sede di trattativa.

#### **ART. 9 INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

1. L'Impresa Affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all'utenza, riferito ai seguenti parametri:

- a. indicazione alle fermate degli orari aggiornati delle linee;
- b. indicazione alle fermate delle rivendite dei titoli di viaggio più vicine;
- c. indicazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio dedicato o un apposito call center per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio di tutti gli utenti con particolare riguardo a quelli diversamente abili;
- d. realizzazione di un sito internet aziendale, costantemente aggiornato, in grado di raccogliere segnalazioni e gestire i flussi informativi;
- e. indicazione degli orari completi e della mappa delle linee presso le pensiline e le rivendite dei titoli di viaggio situate nel territorio di Potenza.

2. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza.

3. L'Impresa invitata alla procedura dovrà presentare una proposta di informazione all'utenza secondo i parametri di livello minimo di cui al precedente punto 1 che sarà oggetto di valutazione in sede di trattativa.

4. Al verificarsi di variazioni stagionali e/o occasionali riguardanti l'esercizio dei servizi affidati, interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa Affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente Affidante.

5. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Capitolato Speciale e nei documenti presentati in sede di trattativa, fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni, di decadenza e risoluzione.

#### **ART. 10 PARCO MEZZI DESTINATO ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI SU GOMMA E AUTORIMESSA**

1. L'Impresa Affidataria dovrà garantire la disponibilità a rendere il servizio su gomma con mezzi autorizzati, in numero e tipologia adeguati al servizio affidato, con caratteristiche conformi e adeguate all'esercizio dei medesimi ed in grado di garantire gli standard minimi di qualità di cui al presente Capitolato. I mezzi impiegati nell'esercizio del servizio dovranno possedere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- garantire una capacità di passeggeri trasportati adeguata alla domanda;
- prevedere accessibilità ed appositi spazi per le persone a ridotta capacità motoria;
- prevedere strumenti di geolocalizzazione dei mezzi;
- essere dotati di strumentazioni necessarie alla validazione dei biglietti.



2. L'Impresa Affidataria si impegna ad utilizzare per il servizio il parco mezzi di proprietà dell'Ente Affidante (**complessivamente n. 24 mezzi**) riportato nell'elenco di cui all'Allegato 6) del presente Capitolato, già' destinati al servizio di trasporto pubblico e attualmente in uso, da riprendere in consegna dal Gestore Uscente e da trasferirsi in usufrutto/comodato gratuito all'Impresa Affidataria e sia tutti gli eventuali ed ulteriori veicoli in corso di acquisizione, nonché tutti quelli che saranno acquisiti nel corso di vigenza del Contratto di Servizio. L'Impresa Affidataria, inoltre, si impegna ad utilizzare il parco mezzi riportato nell'elenco di cui all'Allegato 6) del presente Capitolato Speciale di Appalto di cui all'atto di trasferimento rep. 15127 del 22/9/2016, con il quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/1998, il Gestore Uscente, attuale concessionario del servizio, si è obbligato alla cessione all'Impresa subentrante, essendo tali mezzi stati acquistati con contributo regionale a fondo perduto e ancora soggetti al vincolo regionale di utilizzo (**n. 12 mezzi al costo di € 124.200,00 IVA compresa**). Si chiarisce, ad ogni buon conto, che nell'allegato 6 viene riportato il numero complessivo dei mezzi in dotazione all'attuale gestore per l'espletamento del servizio di che trattasi.

3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del Programma di esercizio su gomma, l'Impresa Affidataria dovrà integrare il suddetto parco mezzi con veicoli propri, compresi quelli di scorta e si impegna, pertanto, ad utilizzare i veicoli individuati e dichiarati nei documenti presentati in sede di trattativa. Sono a esclusivo carico dell'Affidatario del servizio tutte le spese di gestione dei mezzi.

4. L'Impresa Affidataria, fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, si impegna a svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità e la concreta accessibilità da parte di soggetti diversamente abili e tutto quanto indicato, relativamente agli standard minimi di qualità, nei documenti presentati in sede di trattativa.

5 L'Impresa Affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati.

6. L'Impresa Affidataria si impegna alla sostituzione dei mezzi non più idonei con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Ente Affidante.

7. L'Impresa Affidataria non potrà alienare i mezzi adibiti ai servizi in oggetto o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente Affidante.

8. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi e gli impianti utilizzati per il servizio su gomma (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: obliterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna e la disinfestazione ciclica degli stessi.

9. L'Impresa Affidataria, prima dell'inizio del servizio, deve presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di trattativa, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi e l'affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione. Inoltre, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, compresa la scorta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti, dovrà essere trasmesso dall'Impresa Affidataria all'Ente Affidante in occasione della consegna delle comunicazioni e rapporti periodici di cui all'art.

13.

10. Ogni autobus dovrà avere sul frontale, sul retro e sul lato destro il numero della linea, usufruendo delle nuove tecnologie (display a messaggio variabile), di cui l'Affidatario dovrà garantire la regolare efficienza.

11. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e

revisione, che saranno oggetto di valutazione in sede di trattativa, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.

12. L'Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco rotabile utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'Impresa Affidataria in sede di trattativa. A tal fine l'Impresa Affidataria dovrà assicurare la necessaria collaborazione.

13. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa Affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

16. L'Impresa Affidataria dovrà garantire la disponibilità di un'autorimessa con relativo ufficio di movimentazione e di un'officina di manutenzione attrezzata e funzionante, che impieghi un numero di addetti tale da garantire la massima efficienza e rapidità per ogni intervento manutentivo sia programmato che straordinario. L'autorimessa dovrà essere sita in Potenza o, comunque, nel raggio di massimo 2 km e dovrà essere disponibile dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio; la stessa dovrà essere in grado di ricoverare i bus e di provvedere con apposita struttura al loro rifornimento. L'assistenza dovrà essere garantita dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera. Il sito dovrà possedere i necessari requisiti in materia di sicurezza tale da garantire l'adeguato svolgimento delle attività afferenti l'appalto, anche mediante l'utilizzo di macchine e attrezzature adeguate.

#### **ART. 11 STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI**

1. L'Impresa Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare standard minimi di qualità del servizio, redigendo una proposta di Carta dei Servizi (Carta della Mobilità) da presentare all'Amministrazione in sede di offerta, a partire dagli standard minimi di cui al presente capitolato e che diverrà, in caso di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del contratto di servizio

3. L'Ente Affidante, direttamente e/o tramite soggetti terzi, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi di cui alla suddetta Carta, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa Affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale oggetto del Contratto di Servizio, del personale indicato dall'Ente Affidante, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati all'Affidatario.

#### **ART. 12 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. L'Impresa Affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL affidati e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo.

2. Alla conduzione dei mezzi ed al funzionamento degli impianti adibiti all'esercizio dei servizi di che trattasi devono essere addetti esclusivamente operatori idonei alla mansione, secondo requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dalle vigenti norme, e, nel caso di conducenti

di autobus, comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati e di CQC costantemente aggiornata, secondo quanto previsto nella normativa applicabile in materia.

3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.

4. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa Affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Direttore e/o un Responsabile di esercizio per il servizio di TPL affidato, in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i., fermo restando la specifica e obbligatoria figura del direttore dell'esercizio degli impianti fissi meccanizzati.

5. Ai fini dell'irrogazione di sanzioni all'utenza priva dei titoli di viaggio, l'Impresa Affidataria si impegna a garantire la presenza di un numero adeguato di unità di personale cui sono attribuite le funzioni di Polizia Amministrativa, da selezionare nell'organico in servizio, successivamente all'avvenuta assunzione del personale proveniente dal Gestore Uscente.

6. Con riferimento al trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante, di cui all'Allegato 4) al presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.18 della L.R.n. 22/98 e del vigente CCNL di categoria in materia, nonché quelle di cui all'art. 48 comma 7 lett. e) del D.L. 50/2017 e delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.

7. In particolare, l'Impresa Affidataria si impegna ad assicurare al predetto personale il rispetto dei CCNL degli autoferrotranvieri e di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.

8. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative.

9. Il fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento è garantito dalle norme nazionali e regionali vigenti.

10. Per quel che riguarda gli addebiti al personale dipendente, per risarcimento di danni causati dagli stessi, l'impresa Affidataria si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia.

### **ART. 13 REPORTING E MONITORAGGIO**

1. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre un "rapporto dei servizi erogati", su base trimestrale, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti; tale rapporto costituisce lo strumento di base per la valutazione degli impegni contrattuali.

2. Il suddetto rapporto trimestrale, redatto dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il termine di 30 giorni successivi a ciascun trimestre di riferimento del servizio svolto, dovrà, obbligatoriamente, indicare:

- a) chilometri percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse ed ore di funzionamento degli impianti;
- b) per ciascuna linea, valore assunto dal rapporto viaggiatori trasportati per km percorsi/posti offerti per Km percorsi, al fine di misurare la percentuale dei posti effettivamente occupati rispetto a quelli disponibili sui veicoli, e per ciascun impianto numero dei viaggiatori trasportati al giorno e per fasce orarie;
- c) elenco del personale addetto al servizio, con i turni di servizio effettuati;
- d) regolare esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ed erariali;
- e) elenco dei veicoli utilizzati, corredati dei dati relativi ai documenti di ciascun veicolo, con

- indicazione delle linee e delle percorrenze svolte;
- f) informazioni riguardanti incidenti a persone e danni a cose per valori superiori ad € 1.000,00 (euro mille virgola zero);
  - g) ricavi da traffico e da iniziative di valorizzazione commerciale connesse alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
  - h) incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
  - i) incidenza dei tempi accessori sull'orario di lavoro;
  - j) consumo effettivo del carburante e dell'energia e relativo costo.
  - k) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati.
3. Il rapporto trimestrale relativo all'ultimo trimestre, al 31/12, di ciascun anno solare dovrà inoltre contenere i dati riepilogativi di tutto l'esercizio svolto nell'anno di riferimento.
- 4 L'Impresa Affidataria è tenuta, altresì, ad assolvere agli obblighi di reporting e monitoraggio all'Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale stabiliti dalla vigente normativa in materia nonché ad ogni obbligo di reporting e monitoraggio nei confronti della Regione Basilicata.

#### **ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLO**

1. L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL svolti ai fini della verifica della rispondenza degli stessi agli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa Affidataria.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, di cui al precedente punto, fornendo la necessaria collaborazione.

#### **ART. 15 TITOLI DI VIAGGIO E ASPETTI TARIFFARI**

1. L'Impresa Affidataria adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore così come riportate nell'Allegato 3) al presente Capitolato Speciale. All'Impresa Affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.
2. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare adeguatamente all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.
3. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del Contratto di Servizio, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente Affidante, di nuovi sistemi tariffari che non alterino l'equilibrio economico-finanziario di cui al PEF presentato dall'Affidatario.
4. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del Contratto di Servizio, è tenuta ad adottare sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare l'Impresa Affidataria si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.
5. L'Impresa Affidataria è tenuta a mettere in campo azioni di contrasto dell'evasione tariffaria prevedendo, in particolare, frequenti e regolari controlli da parte di un numero adeguato di verificatori dei titoli di viaggio.
6. I costi conseguenti alla rete di vendita dei titoli di viaggio sono a completo carico dell'Impresa Affidataria che dovrà organizzarla, contestualmente all'avvio del servizio, a propria cura e spese, rispettando gli standard ed i requisiti previsti per i sistemi nei documenti presentati in sede di Trattativa.
7. L'Impresa Affidataria sarà tenuta ad attuare un sistema integrato di bigliettazione con i Gestori dei Servizi di Trasporto Extraurbano, ove concordato tra le Amministrazioni competenti, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le parti.
8. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, l'Impresa Affidataria può individuare, durante la vigenza del Contratto di Servizio, nel rispetto della normativa vigente, titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle descritte nel citato allegato 2, tali nuovi titoli di viaggio e tariffe dovranno essere approvati da parte dell'Ente Affidante prima della loro adozione.

9. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'Impresa Affidataria, che la realizza secondo quanto proposto in sede di Trattativa, rispettando le seguenti condizioni minime:

- i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione.
- i punti di vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato 4.
- si dovrà garantire la presenza, uniformemente distribuita sul territorio, di punti di vendita in numero sufficiente anche nei giorni festivi e nei mesi di luglio e agosto.
- si dovrà ammettere l'acquisto a bordo del solo titolo di viaggio corsa semplice tramite emettrice automatica o altro sistema con pagamento del sovrapprezzo, ove previsto, analogamente per gli impianti meccanizzati.

10. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

11. L'Impresa Affidataria si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali, regionali e comunali.

12. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti emessi dall'attuale Gestore uscente fino alla scadenza prevista da tali abbonamenti, previa intesa con il Gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del Contratto di Servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio.

#### **ART. 16 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

1. L'Impresa Affidataria si impegna ad erogare i servizi di trasporto pubblico locale affidati sulla base di percorsi e di fermate e di impianti di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità.

2. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto dell'appalto.

3. Sono posti a carico dell'Impresa Affidataria, inoltre, tutti gli oneri tributari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante ed alla Regione Basilicata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio:

a. l'elenco dei beni strumentali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento, del relativo valore e delle altre condizioni di trasferimento;

b. l'elenco del personale dipendente dell'Impresa Affidataria, preposto all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo delle correlate retribuzioni e degli oneri riflessi, ivi comprese le figure di cui al precedente art. 12 punto 4;

c. I dati relativi alle eventuali convenzioni con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL ed agli eventuali contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti.

d. tutti gli altri dati che l'Ente Affidante e/o la Regione Basilicata riterrà utili e/o necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.

5. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al precedente punto, l'Ente Affidante procede ad attivare la procedura sanzionatoria di cui al successivo art. 27.

6. Nell'espletamento dei servizi, l'Impresa Affidataria, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in

materia.

7. Tutte le variazioni riguardanti i beni patrimoniali di proprietà dell'Ente Affidante (dismissioni, alienazioni, rottamazioni...), in uso all'Impresa Affidataria, sono preventivamente autorizzate dall'Unità di Direzione Comunale competente e gli oneri conseguenti sono in capo all'Impresa Affidataria, mentre gli eventuali utili sono versati al Comune.

#### **ART. 17 NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA**

1. L'Impresa Affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Servizio.

2. L'Impresa Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio, ad osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'esecuzione del contratto in tema di assicurazioni sociali. L'Impresa Affidataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Ente Affidante da ogni responsabilità civile in merito.

3. Grava in capo all'Impresa Affidataria, altresì, l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgerà il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Affidataria per tutta la durata del servizio, anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse ed indipendentemente dalla sua natura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **ART. 18 DECADENZA E RISOLUZIONE**

1. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Impresa Affidataria, con conseguente risoluzione di diritto del relativo Contratto di Servizio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1456 e 1453 del codice civile, in caso di:

a) non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di affidamento, accertata successivamente alla stipula del Contratto di Servizio;

b) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari, ivi compreso il vigente contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri o altri contratti di settore.

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di Servizio, l'Ente Affidante ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere, anche, giudizialmente per la richiesta del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di Servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa Affidataria inadempiente.

4. Il contratto si risolverà di diritto ad avvenuta aggiudicazione della gara d'Ambito da parte della Regione Basilicata, sebbene il gestore uscente dovrà garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, affidatario della gara d'ambito.

#### **ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ART. 20 GARANZIE FINANZIARIE**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria, per sottoscrivere lo stesso contratto, dovrà presentare garanzia per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016).

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, dello stesso Codice.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.

La garanzia fideiussoria, che verrà svincolata al termine della esecuzione del servizio, previa dichiarazione liberatoria dell'Ente Affidante, deve essere costituita ed il relativo documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento, salvo il diritto dell'Ente Affidante al rimborso dei maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed al risarcimento di ogni danno patito.

## **ART. 21 ASSICURAZIONI**

1. L'Impresa Affidataria svolge il servizio di cui all'oggetto di gara con piena ed esclusiva responsabilità di gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio.

2. E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

3. L'Ente Affidante ha l'obbligo di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico urbano.

4. E' a carico esclusivo dell'Impresa Affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi del C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l'Impresa Affidataria si impegna a manlevare e garantire l'Ente Affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

5. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

6. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente Affidante ogni anno.

## **ART. 22 SPESE**

1. Sono a carico dell'Impresa Affidataria le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente Affidante.

2. Tutte le spese connesse alla esecuzione del servizio sono a carico dell'Impresa Affidataria.

## **ART. 23 MANLEVA**

1. L'Impresa Affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese tra essa e l'utenza.

## **ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento, a termini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, alle forniture e ai servizi pubblici, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dell'odierno contratto devono riportare il suddetto codice ed essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, registrati sul conto corrente, comunicato dall'Impresa Affidataria.
2. L'impresa affidataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni inerenti ai dati già comunicati, entro il giorno successivo al perfezionamento della variazione stessa.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della su menzionata Legge 136/2010 e s.m.i.
4. L'amministrazione comunale verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla concessione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
5. Al fine di consentire tale verifica, i contratti e comunque la documentazione comprovante la tracciabilità dei pagamenti, di cui al precedente comma, devono essere trasmessi in copia autentica al dirigente, parte del Contratto di Servizio.
6. L'Impresa Affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Affidante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di Potenza, dell'inadempimento del proprio subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 25 SANZIONI**

1. L'Ente Affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Affidataria, provvede a contestare per iscritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, da considerarsi perentorio.
2. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini assegnati, l'Ente Affidante irrognerà le seguenti sanzioni:
  - a) € 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero) nel caso di mancata presentazione della Carta della Mobilità e/o per mancato rispetto della stessa;
  - b) € 10.000,00 (euro diecimila virgola zero) nel caso di mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l'esercizio, quali:
    - Variazione, senza giustificato motivo e non autorizzata, del Programma d'esercizio, sia su gomma sia mediante impianti fissi;
    - Mancato rispetto delle tariffe o mancata emissione dei titoli di viaggio;
    - Inosservanza delle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. 22/98;
    - Mancato adeguamento dei servizi alle richieste dell'Ente Affidante effettuate ai sensi del precedente art. 7;
  - c) € 20.000,00 (euro ventimila virgola zero) nel caso venissero accertate le seguenti violazioni:
    - Utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio o con polizza RC non in regola o con revisione scaduta;



- Impiego di personale che non abbia titolo idoneo per la guida dei mezzi utilizzati nel servizio o con CQC scaduto o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
  - Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione a carico dell'Affidatario;
- d) € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato in termini di comunicazione, reporting e monitoraggio di cui ai precedenti art. 13 e art. 16 e dal Contratto di Servizio;
- e) € 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero) per l'intempestiva comunicazione all'Ente Affidante e/o informazione all'utenza di modifica/sospensione del servizio;
- f) € 1.000,00 (euro mille virgola zero) per ogni mancata effettuazione delle singole corse, dipendente da cause oggettivamente imputabili all'Impresa Affidataria, così come accertate dagli Uffici comunali incaricati del controllo sull'esecuzione del contratto;
- g) da € 1.000,00 (euro mille virgola zero) ad € 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero), in relazione all'entità dell'infrazione accertata, nel caso venga riscontrata e contestata, a seguito di verifica da parte degli Uffici comunali incaricati del controllo sull'esecuzione del contratto, inadempienza circa la regolare pulizia ed il decoro dei mezzi e degli impianti meccanizzati.
3. L'Ente Affidante tratterrà le sanzioni irrogate, ai sensi del punto che precede, dal corrispettivo di cui al precedente art. 3, a valere sull'ultima mensilità di ciascun anno solare, previa comunicazione all'Impresa Affidataria obbligata ad emettere apposita nota di credito sulla relativa fatturazione mensile.
4. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative sanzioni non esonera l'Impresa Affidataria, per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto 2 non preclude il diritto dell'Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

## **ART. 26 NORMATIVA**

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa Affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'Impresa Affidataria è soggetta alle condizioni del presente Capitolato Speciale e del Contratto di Servizio nonché ai documenti presentati in sede di trattativa e oggetto della stessa che saranno allegati al Contratto di Servizio, Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alla legislazione in materia di trasporti e ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile .
3. L'Impresa Affidataria dichiara di aver preso visione di tutti i documenti posti a base dell'affidamento e dei luoghi interessati dal servizio e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato Speciale.

## **ART. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
2. Si stabilisce che il foro competente è quello di Potenza.